

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MURAT Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 2/C del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.342 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 19



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1370

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 6504

Brindisi, li - 7 LUG. 1966

AL SIG. MURAT Vito

RACCOMANDATA RL

Largo San MINIONI

FAIANO (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FAIANO Lotto 5 scala 1/2
1/2 Via San MINIONI suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.215.200.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



M. Indisi	
6341	
PROL. N. 2 - LUG. 1966	

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto MURAT Vito, assegnatario di un
alloggio popolare sito in Fasano al 5° lotto Sc/C
int/2, di proprietà di Codesto Spett/le Istituto.

C H I E D E

in virtù delle disposizioni di Legge, il Riscatto
del predetto alloggio.

Pertanto, allega alla presente, assegno Banco
di Napoli Serie A N. 000841 del 28 giugno 1966
per le rituali spese di procedura.

In attesa di un gentile riscontro in merito,
ossequia distintamente.

FASANO, 1/7/1966

MURAT VITO

Murat Vito

*Lotto 5 - C.P.
Sott. C/2
FASANO*

*RA
321/25*

*10
h*

RACCOMANDATA

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO

Per Le Case Popolari

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

6964

27 lug. 1966

BRINDISI

In riscontro alla Vs. dell'11 c.m. n° di protocollo 6507, con la quale mi comunicate il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio 5° lotto scala C/2, sito in Fasano Largo Don Minzoni,

D I C H I A R O

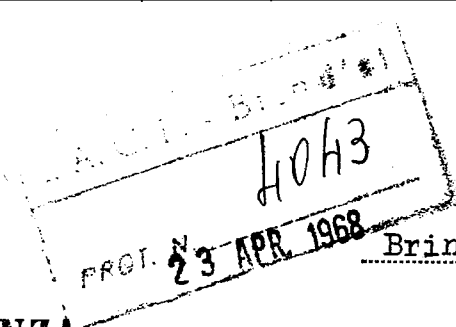
a tutti gli effetti di legge, che intendo corrispondere l'importo stabilito con rate mensili costanti per la durata di dieci (10) anni.-

In attesa di essere convocata per le ulteriori formalità notarili porgo distinti saluti.

FASANO, 26/ 7/1966

MURAT VITO

Murat Vito



INTENDENZA DI FINANZA

Brindisi, 2 19

Al 1° ISTITUTO AUTONOMO

di BRINDISI

CASE POPOLARI

Prot. N. 1932 - Rep. 2/D

di

BRINDISI

Risposta alla nota del 3.2.1968

Div. - Sez. - N. 882

OGGETTO: MURAT Vito - Rimborso somme erroneamente versate

Preso atto di quanto ~~comunicato~~ comunicato con il foglio in riscontro, si prega di far conoscere se il nominato in oggetto ha regolarizzato nei confronti di codesto Istituto il versamento dei canoni relativi al periodo marzo-maggio-giugno e luglio 1967.

Nella negativa, si prega di voler autorizzare questa Intendenza a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate sul c/c postale di n. 26/1985 con l'intervento in quietanza del legale rappresentante di codesto Istituto, oppure provvedere allo stesso mediante accreditamento del relativo importo sul c/c postale, intestato all'I.A.D.P. di Brindisi, il cui numero dovrà essere qui comunicato.

Si resta in attesa.-



L'INTENDENTE Regg.
(Dr. V. ROMANO)

[Handwritten signature]

631R

24 AGO. 1967

Razione Minzoni

Al Sig. MURAT VITO
5° lotto C.P. Scala C/2
Largo D. Minzoni

F. A. S. A. N. O.

Oggetto: Murat Vito - Razione

Da un controllo contabile effettuato sulla scheda relativa al 1° adempimento di cui in indicazione è risultato che la S.V. è nota su un importo di quote mensili della somma di L. 88.831 pari a 7 quote mensili di ammortamento, ognuna di L. 12.693, relative a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 1967.

Si prega la S.V. di inviare la somma di cui sopra sul c/e postale n° 26-2171, per non incorrere nei provvedimenti previsti dall'art. 9 del D.P.R. 17.1.1959 n° 2 e successive modificazioni, il quale suona:

" Nel caso di pagamento rituale la mancata corresponsione di 6 mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i 3 mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto. "

E' probabile che la S.V. stia effettuando i versamenti mensili anziché sul c/e postale 26-2171 sul c/e postale 26-1585. In questo caso avrebbe erroneamente utilizzato un c/e postale, il 26-1585, il quale è valido per il versamento delle quote di ammortamento da parte di acquirenti di stabili erariali. Le somme che affluiscono su di esso sono infatti vincolate con l'erario, e perciò non prelevabili.

Mitt. Murat Vito
Largo Don Minzoni 6
72015 ^F FASANO

Fasano, 14/4/1975

Handwritten signature

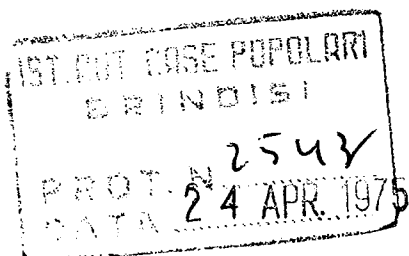
Spett. Istituto Aut. Case Popolari

BRINDISI

Si prega codesto Istituto di voler cortesemente inviare un fascicolo di N/60 bollettini di versamenti mod. ch8 3 ricevute intestato: ~~SS~~ "Istituto Aut. Case Popolari (Serv. Cassa DD. PP. per alienazione stabili) 721000 BRINDISI" c.c. N. 26/2171 per riscatto quota casa.-

Poichè ~~non~~ sporvvisti completamentesi preva la sollecitudine.-

Nell'attesa, cordialemente ossequio.-



Handwritten signature



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Prof. N

2026

- 7 MAR. 1977

li.

Al notaio Vincenzo LOIACONO- BRINDISI

Al sig. MURAT Vito 5° Lotto c.p.

scala C/2-L. don Minzoni- FASANO

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2

Alienazione stabili economici e popolari

Si invia la pratica del sig. Murat Vito nei confronti del quale si può procedere al rilascio della quietanza liberatoria a condizione che il richiedente assegnatario sig. Murat dimostri di aver versato la somma di lire 12.693= sul c/c Postale 26-2171 quale debito residuo del costo di cessione.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV

Desidero che la pratica venga inviata
presso lo studio del notaio dott. Proc. Giuseppe Grosso
via Fogazzaro, 13 Fasano

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO

N.° _____

Diritto segret. L. _____

Diritto sig. L. _____

L'ECONOMO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di MURAT Vito

(di o fu) Paolo e (di o fu) PANTALEO Caterina

nat. il 1 luglio 1911 19 in FASANO

circondario (o stato di) _____

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) _____

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 16 maggio 1957 19 _____

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



Ufficiale dello Stato Civile

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

3512

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

17 MAG 1957



IL SEGRETARIO
Rino Damiano



COMUNE DI FASANO
N. 12630
P. 16
P. 1
L'ECONOMO
1

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze del registro di popolazione

CERTIFICA

che il Signor MURAT Vito nato in FASANO 1.7.1911

risiede in questo Comune, con abitazione in Via SIBILIO

n. 25 dal 10.10.1942.=====

////////////////////

////
////
////
////

In fede si rilascia in carta libera per ~~registrazione~~ case popolari

il 16.5.1957 195



SINDACO

Elenco dei documenti che si trasmettano All'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi

- 1°) Domanda
- 2°) Situazione di famiglia col visto dell'Agenzia Distrettuale
dell'Imposte dirette di Ostuni
- 3°) certificato penale
- 4°) certificato di residenza
- 5°) certificato attestante che lo scrivente trovasi residente
alla via Sibilio 25 dal 10.10.1942
- 6°) Assegno Bancario non trasferibile di L.500 per rimborso for-
fetario di Spese.

Elenco dei documenti che si trasmettano All'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di

Brianza

- 1°) Domanda
- 2°) situazione di famiglia col visto dell'Agenzia Distrettuale
dell'Imposte dirette di Ostuni
- 3°) certificato penale
- 4°) certificato di residenza
- 5°) certificato attestante che lo scrivente trovasi residente
alla via Sibilio, 25 dal 10.10/1942
- 6°) Assegno Bancario non trasferibile di L.500 per rimborso for-
feterio di Spese.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente.

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. Onorato

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 0/2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Fiano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 6342 mensili anticipate. 46704

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

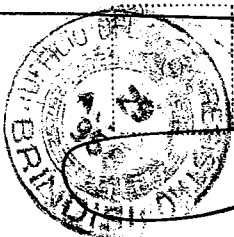
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1109

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cento =

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. MURAT VITO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6632 = = = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 957 287/10

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 al N. 457

vol. foglio registro Atti privati, di cinquecento lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Catena)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIERE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1923, n. 1233)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 6
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale (60)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MURAT VITO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 6392 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1962 al N. 2797

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2797

IL CASSIERE

(9) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura della parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. MURAT Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/C del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.392 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1960

vol. foglio registro Aut. privati, 1960 Conto lire

(8) Bollo a calendario.

(9)

II DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI FASANO
N. 10
Città segret. L. 5
Città urgenza L. 5
L'ECONOMO

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

delle risultanze del registro di popolazione

CERTIFICA

che il Signor MURAT Vito nato in FASANO il giorno
1 luglio 1911; =====

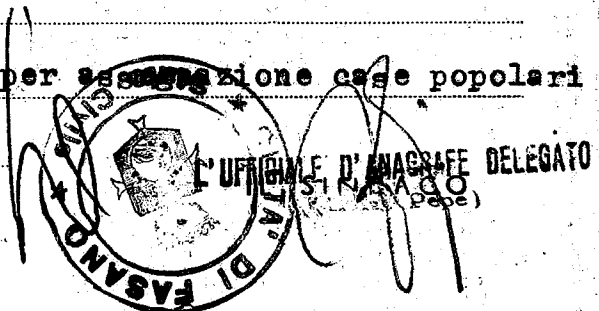
HA LA RESIDENZA in questo Comune alla Via SIBILIO n.25

////////////////////

In fede si rilascia in carta libera per assegnazione case popolari

li 16.5.1957

195





CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

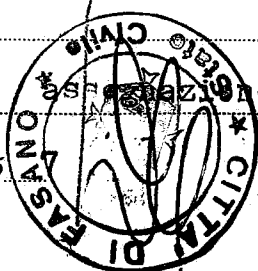
Assunte le debite informazioni

CERTIFICA

Che fra i coniugi Murat Vito a Sameraro Maddalena
non vi è stata mai pronunciata sentenza di separazione
legale né di fatto.

In fede si rilascia in carta libera

li 18 maggio 195



IL SINDACO



MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita

Via SIBILLO n. 25 N.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

N. d'ordine	COGNOME E NOME	luogo di nascita	Data di nascita	Relazione di parentela col capo famiglia	Stato Civile	Professione
1	MURAT Vito	FASANO	1.7.1911	C.F.	coniug.	muratore
2	SENERARO Maddalena	"	13.11.1912	moglie		casalinga
3	MURAT Caterina	"	10.7.1940	figlia		
4	"	"	27.8.1942	"		
5	" Maria	"	28.2.1945	"		
6	" Anna	"	21.5.1947	"		
7	" Paola	"	9.7.1949	"		
8	" Martino	"	5.4.1951	figlio		
9	" Luciano	"	20.7.1956	"		
10						
11						
12						

COMUNE DI FASANO
N.°
P.I. n.° segret. L. 1-6
P.I. n.° segret. L. 1-6
L'economo
A



assegnati per

MURAT Vito

Rilasciato e richiesto

IL COMPILATORE

Fasano, li 16.5.1957 195

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

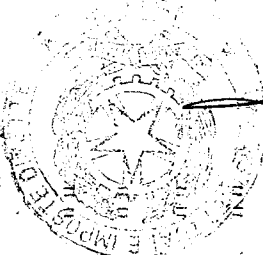
OSTUNI

Visto Negativo

Ostuni, 17 MAG. 1957

IL DIRETTORE DI 2^a CL.

[Signature]



I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di

[Signature]

[Signature]

Brindisi... 16-1967

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di ~~8.300~~ versato dal Sig. ~~MURAT Vito~~ ~~21.3.67~~

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio.-

MI/ta.-

Tram. S. Lello 9/2

Man. n. 486 del 21.7.67

82362

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000000-----

Prot. n. 674
Ufficio Amm. vo

Brindisi, li 9 SET. 1957

AL SIG.

Ollari Vito

VIA

Libilio

N° 85

- Casano -

RACCOMANDATA

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Per la Felva lotto 5° scala C interne 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,70.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 29.415 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 SET. 1957</u>	al	<u>10 OTT. 1957</u>
£. <u>1.360</u>	vano x vani <u>4,70</u>	£.	<u>6.392</u> =
b) - canone consumo acqua normale	"		<u>450</u> =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	"		<u>70</u> =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>21.312</u> =
e) - deposito spese contrattuali.	£.		<u>1.000</u> =
f) - I.G.E. 3% su a)	"		<u>192</u> =
T o t a l e		£.	<u>29.415</u> =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 10 SET. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

AD 212

ATV

OTTEGNO, 10/10/1940

AD 212

ATV

AD 212

ATV

23/5/57

13

ONOREVOLE ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI DELLA
Provincia di Brindisi

Brindisi

Il sottoscritto Murat. Vito di Paolo

e di Pantaleo Caterina nato in Fasano il 1.7.1911

ivi domiciliato in via Sibillio, n° 25

In ottemperanza al manifesto in data 9 maggio 1957-

avviso per l'assegnazione di alloggi in locazione

del 5° lotto di case Popolari di recente costruzio-

ne nel Comune di Fasano, rivolge domanda a costest.

Onorevole Istituto, a che Veglia assegnarli un allog-

gio in locazione di tre vani ed accessori, corri-

spondenti a vani 5 contabili

Nella speranza che la presente istanza venga bene-
volmente accolta.

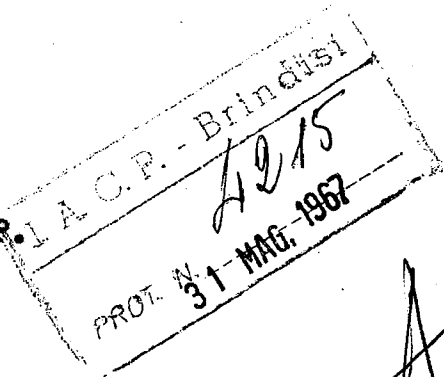
Con osservanza anticipa i ringraziamenti e essequi

Fasano, li 18 maggio 1957

Murat Vito

SPETT.LE I. A. C. R.

B R I N D I S I



OGGETTO: Rimborso somma - cauzionale.-

Il sottoscritto MURAT Vito, assegnatario di un alloggio popolare in locazione semplice, ubicato in Via Largo Don Minzoni, n.6, lotto 5° scala C interno 2

C H I E D E

a Codesto Istituto la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato in somma di L. 30.000 (trentamila) circa per aver riscattato l'alloggio nel mese di settembre del 1958 a Codesto Istituto all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'alloggio a riscatto e venne pure trasmessa come ordinato da Codesto Ufficio.-

In più è stato versato la somma di L.5.000 (cinquemila) con assegno del Banco di Napoli N. A 000841 in data 28 giugno 1966.-

In attesa di comunicazioni in merito, distintamente ossequi.-

MURAT VITO

FASANO, li 29/5/1967

V° di suo intervento
1/6/67
IL CAPO SEZIONE INQUILINATO
(Alfredo De Cillis)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MURAT Vito
Lotto S^a Scala C Int. 2
Via per Taranto
FASANO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

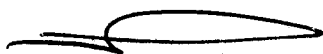
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.804.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Murat Vito

Lotto 5° Scala e Int. 2

Via San Tomaso

Finano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.441 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.70 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.481 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.441</u> vano per vani <u>4.70</u>	£ . <u>6.632</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>199</u>
	<u>7.481</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

Q.L.

197
5 lent. FALOM

A

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO

PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto %MURAT VITO nato a FASANO il 1/7/
1911 residente a FASANO in Largo Don Minzoni sc/C
n.6; assegnatario di un alloggio popolare in su ci-
tato domicilio;

D I C H I A R A

di aver ultimato il pagamento delle rate di ammonta-
mento in data 15/12/1976 bolletta N. 744.-

Pertanto chiede la quietanza deliberatoria.-

FASANO, li 28/1/1977

Con osservanza

Murat Vito

N.B. Allego alla presente fotocopia dell'ultimo
versamento effettuato.-

Qui quietanza
[Signature]

1214
-3 FEB. 1977

2028

- 7 MAR. 1977

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI
Al sig. MURAT Vito 54 Lorio c.p.
Al sig. C. L. con Miroslav - PASANO

CONTRATTO D. P. R. N. 17 Gennaio 1977, n. 2

Attestazione di compravendita e rogiti

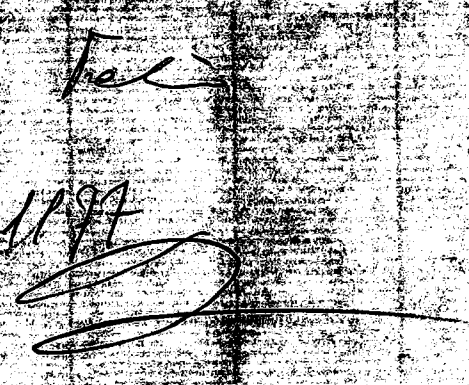
Si fa la presente che il sig. MURAT Vito, nei confronti del quale
si pub. trascrivono i libri della cartografia catastale e con-
tratti con il sig. MURAT Vito, sig. MURAT Vito, di
aver venduto la somma di lire 1.000.000 (mille) a
quale MURAT Vito ha dato la somma di lire 1.000.000 (mille).

Il presente
dott. Michele FICCHI (V)

1/11/77

J. C. F.

10-3-1977



1001 5017

1001 5017

1001 5017

1001 5017

197

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO

PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto MURAT VITO nato a Fasano il 1/7/
1911 residente a Fasano in Largo Don Minzoni sc/C
n.6;assegnatario di un alloggio popolare in su ci-
tato domicilio;

Handwritten signature

D I C H I A R A

di aver ultimato il pagamento delle rate di ammonta-
mento in data 18/3.1977 bolletta N.870.

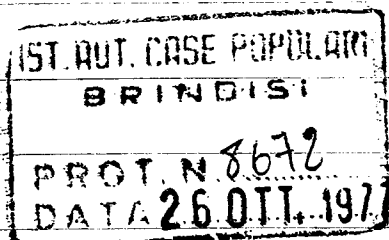
Pertanto chede la quietanza deliberatorio.-

FASANO, li 25/10/1977

Con osservanza.

Handwritten signature: Murat Vito

N.B. Allego alla presente fotocopia dell'ultimo
versamento effettuato.-



Handwritten note: 515. N. 8672

290

20 FEB. 1978

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI

Al sig. MURAT Vito - 5° Lotte case popolari

Scala Q/2- Largo don Minsoni- PASANO (BR)

Nei confronti del sig. Murat Vito la S.V. potrà procedere al rilascio della quietanza liberatoria, avendo l'interessato completato il pagamento delle rate di ammortamento dell'alloggio descritte in indirizzo, giusta contratto di compravendita che si allega in copia.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LG/ME.DV

